# Prospetto informativo - "Cambiale agraria e pesca - 10"

## 1. OBIETTIVO

Con la "Cambiale agraria e pesca - 10" ISMEA intende assicurare ulteriormente liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID -19. La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 5139 del 22 luglio 2020 - nell'ambito del Sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID".

#### 2. DOTAZIONE FINANZIARIA

20 milioni di euro.

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al prestito cambiario a tasso zero le imprese agricole e della pesca che abbiano subito un grave pregiudizio alla liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19, in particolare quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del prodotto e la chiusura dei normali canali commerciali.

Il prestito è riservato:

- alle **PMI agricole**, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- alle **PMI della pesca**, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 1388/2014.

Al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di "impresa agricola" ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ovvero di "impresa ittica" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e s.m.i..

#### 4. CARATTERISTICHE DEL PRESTITO

Il prestito è diretto ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti il ciclo produttivo.

Il **valore nominale** del Finanziamento non può superare il 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dalla ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, e **non può comunque superare l'importo di 30 mila euro**.

Il **tasso di interesse** è pari a **zero** per tutta la durata del Finanziamento.

La durata del prestito è di cinque anni, con due anni di preammortamento e con opzione di allungamento a dieci anni complessivi.

### 5. MODALITÀ DI AMMORTAMENTO

Il Finanziamento è erogato dopo la firma n.3 cambiali (agrarie o della pesca) di importo e scadenza uguale a quella delle rate di ammortamento del prestito. In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo.

La cambiale agraria e la cambiale della pesca sono equiparate ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.

L'erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI in sede di domanda ovvero mediante assegno circolare intestato alla PMI.

La PMI rimborsa il Finanziamento mediante:

- due rate scadenti rispettivamente a 36 e 48 mesi dalla data di erogazione, di valore pari ad 1/8 del valore nominale;
- una rata scadente a 60 mesi dalla data di erogazione, di valore pari 3/4 del valore nominale.

Alla scadenza dei 60 mesi dalla data di erogazione, la PMI può scegliere:

- se rimborsare l'intera rata, oppure
- pagare 1/8 del valore nominale e chiedere l'allungamento per ulteriori cinque anni, emettendo n. 5 cambiali (agrarie o della pesca) con scadenza rispettivamente a 12, 24, 36, 48 e 60 mesi, tutte di importo pari ad 1/8 del valore nominale del Finanziamento.

L'opzione di allungamento è riservata esclusivamente alle PMI in regolare ammortamento.

Il rimborso delle rate di finanziamento deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ISMEA, codice IBAN IT69J0306903248100000004337.

### 6. SOGGETTI ESCLUSI

Non possono accedere alla "Cambiale Agraria e Pesca – 10", le PMI:

- a) con esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
- b) che alla data del 31 dicembre 2019 presentavano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinamenti deteriorati" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- c) che alla data del 31 dicembre 2019 avevano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
- d) che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA;
- e) destinatarie di provvedimenti giudiziari che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- f) incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
- g) rientranti tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- h) che hanno già ottenuto da ISMEA un prestito cambiario nell'ambito della sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID".

#### 7. MISURA DELL'AIUTO

L'aiuto è pari all'ammontare del prestito concesso e verrà imputato tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" di cui alla Sezione 3.1 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che prevede un massimale di:

- euro 800.000 per impresa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- euro 100.000 per le imprese rientranti nel settore di produzione primaria di prodotti agricoli;
- euro 120.000 per le imprese della pesca dell'acquacoltura.

Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.

Gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non devono

riguardare nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

Se il beneficiario opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera (a) e al punto 23, lettera (a) del "Quadro temporaneo degli aiuti per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", deve essere rispettato il massimale pertinente e, in totale, non può essere superato l'importo massimo possibile.

#### 8. DURATA DELLA MISURA

In conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID" i contratti di prestito possono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

## 9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata **esclusivamente** in forma telematica sul **portale dedicato** (<a href="https://strumenti.ismea.it/">https://strumenti.ismea.it/</a>) dal **lunedì** al **venerdì**, **dalle** ore **9.00 alle** ore **17.00**.

Alla domanda, a pena di irricevibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

- □ visura Centrale Rischi Banca d'Italia (o di altra Società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) rilevata successivamente al 31 dicembre 2019, contenente le informazioni alla data contabile dicembre 2019
- □ ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, con prova della avvenuta ricezione da parte della Agenzia delle Entrata; per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero altra idonea documentazione dalla quale risultino i ricavi relativi all'ultimo esercizio contabile
- □ copia del documento d'identità, in corso di validità, del titolare della PMI ovvero del legale rappresentante, in caso di società.

Le domande sono istruite secondo **l'ordine cronologico di presentazione** e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria indicata nel presente prospetto informativo. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fanno fede la data e l'ora di **convalida della domanda sul portale**<sup>2</sup>.

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande, la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate, l'irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti, comporta

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dopo la convalida, l'utente - mediante il bottone "stampa" – ottiene sulla domanda la stampigliatura della data e dell'ora di convalida.

l'automatica irricevibilità della domanda e la conseguente perdita della priorità acquisita.

La domanda può essere ripresentata. In tal caso, è necessaria la creazione e la convalida di una nuova domanda, alla quale sarà assegnata una nuova priorità.

Il modulo deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente dal titolare della PMI (in caso di società, dal legale rappresentante) mentre l'invio telematico può essere curato anche da soggetto diverso.

**TUTTE le comunicazioni procedimentali**, ivi incluse quelle relative agli esiti delle domande, saranno eseguite da ISMEA <u>esclusivamente</u> <u>sull'indirizzo PEC indicato</u> <u>nel modulo di domanda ovvero sul portale dedicato.</u>

#### 10. COSTI

I costi per l'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato, la stipula del contratto e la gestione del finanziamento sono pari a **ZERO**.